

L.R. LAZIO 6-8-2007 n. 13 (ART. 15)

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Art. 15

Associazioni pro-loco.

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali.

2. Le associazioni pro-loco, in particolare:

a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;

b) svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;

c) svolgono attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti;

d) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT;

e) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo.

3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale.

4. Presso la Regione è istituito l'albo regionale delle associazioni pro-loco ⁽³⁰⁾. Per l'iscrizione all'albo devono ricorrere le seguenti condizioni: ⁽³¹⁾

a) che nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all'albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico; in tal caso l'iscrizione all'albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentita l'UNPLI regionale;

b) che l'associazione sia costituita con scrittura privata registrata; ⁽³²⁾

c) che nello statuto dell'associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo

di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.

5. Nell'ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede contributi alle associazioni pro-loco sulla base di programmi annuali di attività, predisposti dalle stesse associazioni pro-loco, nei quali è contenuta la relativa spesa. L'iscrizione all'albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai contributi regionali. ⁽³³⁾

6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all'albo alla Regione, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del comune. ⁽³⁴⁾

7. La denominazione "pro-loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'albo.

8. La cancellazione dall'albo è disposta qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un'inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge.

(30) Con *Delib.G.R. 22 dicembre 2008, n. 961* è stata approvata la direttiva in merito all'istituzione ed iscrizione nell'albo provinciale delle associazioni pro-loco.

(31) Alinea così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera e), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge).

(32) Lettera così sostituita dall'art. 29, comma 1, lettera e), numero 2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) che l'associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;».

(33) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera e), numero 3), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera e), numero 4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge).